

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

tra

Imp. Guerini & C. S.r.l. - Legnano - Via Novara 142

E

Marchini Piante srl – Busto Arsizio c.so Sempione 243

ENTE APPALTANTE

COMUNE MALNATE

Lavori di:

**LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLE TESSITRICI -
CIG A03CC317EA - CUP B27H23000340006**



ART. 1

Definizioni

Tra la Società **IMPRESA GUERINI & C. s.r.l.**, con sede in Legnano (MI), Via Novara n. 142, cod. fiscale e p.IVA: 00936150150, in persona del suo Amministratore Unico arch.RIVA PAOLO VITTORIO , di seguito denominata Impresa Subappaltante

e

la ditta **MARCHINI PIANTE SRL**, , con sede legale ed amministrativa in C.so Sempione, n. 243 – Busto Arsizio (VA) - C.F./P.I. 01986140125 in persona dell'amministratore unico Giorgio Marchini di seguito denominata Impresa Subappaltatrice, si stipula e si conviene quanto in appresso specificato.

ART. 2

Premessa

Si premette che:

- L'Impresa subappaltante si è aggiudicata con determina n. 28 del 17/01/2024, i **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLE TESSITRICI - CIG A03CC317EA - CUP B27H23000340006**
- __L'Impresa subappaltatrice risulta disporre di capitali, di capacità tecnica, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- A) L'Impresa subappaltatrice, esaminato il progetto e tutti gli altri annessi, dichiara di assumere i lavori come appresso dettagliatamente specificati alle condizioni di cui al presente contratto;
- B) L'Impresa subappaltante ha indicato all'atto dell'offerta le tipologie di lavorazioni oggetto del presente contratto, in quanto destinate all'affidamento in subappalto;
- C) L'impresa subappaltante ha richiesto l'autorizzazione al presente contratto di subappalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D. Lgs N.36/2023;
- D) La validità del presente contratto di subappalto è subordinata al rilascio da parte dell'Ente appaltante della relativa autorizzazione o al decorrere dei termini al riguardo previsti dalla normativa vigente; nel caso di negata autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante il presente contratto sarà ritenuto nullo e privo di efficacia;
- E) L'impresa subappaltatrice ha fornito all'Impresa subappaltante tutta la documentazione richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione al presente contratto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D. Lgs N.36/2023;
- F) Non sussiste nei confronti dell'Impresa subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.;
- G) Non esistono ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs N.36/2023 tra l'Impresa subappaltante e l'Impresa subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;
- H) Tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 23.10.1960 n. 1369, della Legge 20.05.1970 n. 300, della Legge 13.09.1982 n. 646, del D. Lgs N.36/2023, del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 3

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto le esecuzioni di opere A VERDE SISTEMAZIONI ESTERNE secondo il progetto ed il capitolato speciale predisposti dall'Amministrazione del Comune di Malnate che l'Impresa Subappaltatrice dichiara di conoscere.

ART. 4

Importo del subappalto

Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è determinato di comune accordo fra le parti a misura, ed il relativo importo globale NETTO è previsto in circa **€40.000,00 di cui € 1.100,00=** per oneri per la sicurezza, calcolato sulla base dei prezzi unitari praticati dall'impresa subappaltante all'atto dell'offerta.

I prezzi convenuti, pari ai prezzi netti d'appalto dedotto uno sconto del 3 %, sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a revisione. Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs N.36/2023, si specifica e si conviene che i prezzi offerti ed accettati, per l'esecuzione del contratto di subappalto, non risultano essere superiori al ribasso del 20% dei prezzi unitari, risultanti dall'affidamento mentre gli oneri di sicurezza saranno corrisposti senza alcun ribasso.

ART. 5

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire almeno tre giorni prima del loro effettivo inizio.

Qualora entro cinque giorni dalla data di consegna l'Impresa subappaltatrice non abbia comunicato per iscritto all'Impresa subappaltante le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità di esecuzione dei lavori, la consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.

ART. 6

Rapporti esecutivi tra i contraenti

L'impresa subappaltante, dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dei lavori e quelle riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o ai direttori tecnici dell'impresa stessa. L'Impresa subappaltante, dichiara, altresì, che la Direzione del Cantiere è affidata All'arch. Paolo Vittorio Riva. E' facoltà dell'Impresa subappaltante di sostituire le persone sopra indicate, senza che l'Impresa subappaltatrice possa sollevare eccezioni.

ART. 7

Sorveglianza dei lavori

L'Impresa subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei Lavori e a quelle organizzative del Direttore di Cantiere. Riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa subappaltante, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, sia al momento dell'ultimazione dei lavori.

ART. 8

Persone autorizzate dall'Impresa subappaltatrice

L'Impresa subappaltatrice autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute in conto ed a saldo il sig. Marchini Giorgio, ciò con esonero di responsabilità dell'Impresa subappaltante e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione e nuova autorizzazione dovrà essere comunicata alla stessa impresa immediatamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa. L'Impresa subappaltatrice nomina altresì, per iscritto e prima dell'inizio dei lavori, un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza.

ART. 9

Tempi di esecuzione

Il tempo utile per eseguire i lavori, oggetto del presente contratto di subappalto è come da cronoprogramma da progetto.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori, rispetto al termine stabilito dal presente contratto, ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti e sempre che il ritardo sia imputabile all'Impresa subappaltatrice, verrà applicata nei suoi confronti, occorrendo negli stati di avanzamento, anche prima della contabilità definitiva dei lavori, una penalità pari a quella stabilita dall'Ente Appaltante a carico dell'impresa subappaltante art. 2.14 Capitolato Speciale d'Appalto, salvo la dimostrazione del maggiore danno da parte dell'Impresa subappaltante e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa subappaltatrice.

ART. 10

Pagamenti

La contabilità relativa alle prestazioni eseguite verrà rilevata in contraddittorio in funzione di ogni stato di avanzamento lavori (SAL) che emetterà l'Ente Appaltante a favore dell'Appaltatore.

Le fatture emesse dal Subappaltatore dovranno essere in formato elettronico: Codice destinatario (SDI):

A4707H7

Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti codici:

- CIG A03CC317EA - CUP B27H23000340006

In applicazione delle disposizioni della legge 296 del 27/12/2006 le fatture di subappalto saranno emesse senza addebito di imposta con la sola indicazione dell'imponibile e con la seguente dicitura, "fattura senza addebito di I.V.A. ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n° 663/1972 (regime fiscale del "Reverse Charge)". Le fatture emesse, saranno pagate tramite RB 60 gg. d.f.f.m. direttamente dal Subappaltante avendo la Subappaltatrice accettato di essere pagato direttamente dall'Impresa Guerini e C. srl , rinunciando al pagamento diretto con l'Ente e dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti:

- Elenco dei nominativi delle persone impiegate in cantiere, fotocopia del libro matricola, codice fiscale e posizione INAIL delle medesime;
- Attestazione di avvenuto versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati nel singolo cantiere mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'artt. 2 e 47 del DPR 445/2000 e copie del modello F24 corredate da ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo cantiere (art.2 comma 1 DM 74 del 25/02/2008)
- Attestazione di avvenuto versamento dei contributi della Cassa Edile (modelli di versamento e pagamento effettuato) del singolo cantiere;
- Attestazione di avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei lavoratori impiegati nel singolo cantiere (art.4 comma 1 DM 74 del 25/02/2008) mediante un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
- Nominativo dei lavoratori impiegati in cantiere;
- Ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;
- Indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi contributi versati;
- Il DURC, in corso di validità, accompagnato da una dichiarazione attestante che nel documento sono comprese anche le posizioni di tutti i lavoratori indicati nel prospetto analitico di cui sopra.

pena il non pagamento della fattura.

Per gli adempimenti di cui sopra il Subappaltatore comunica i seguenti conti correnti dedicati in via non esclusiva:

Conto Corrente N 000020157X84 con i seguenti dati identificativi:

- **Banca** BANCA POPOLARE DI SONDRIO
- **Agenzia / Filiale** GALLARATE
- **Codice IBAN:** IT04H0569650240000020157X84
Intestatario del conto (MARCHINI PIANTE SRL corso Sempione 243; 21052 BUSTO ARSIZIO)

Conto Corrente N 100000016196 . con i seguenti dati identificativi:

- **Banca** INTESA SAN PAOLO
- **Agenzia / Filiale** BUSTO ARSIZIO
- **Codice IBAN:** IT IT60R0306922800100000016196
e dati di possibile riscontro: codici **ABI** 03069 **CAB** 22800 , **CIN** R
Intestatario del conto (MARCHINI PIANTE SRL corso Sempione 243; 21052 BUSTO ARSIZIO)

Conto Corrente N . 1000030437403 con i seguenti dati identificativi:

- **Banca** CREDIT AGRICOLE
- **Agenzia / Filiale** FAGNANO OLONA
- **Codice IBAN:** IT26Y0623050221000030437403
e dati di possibile riscontro: codici **ABI** 06230 **CAB** 50221 , **CIN** Y
Intestatario del conto (MARCHINI PIANTE SRL corso Sempione 243; 21052 BUSTO ARSIZIO)

Conto Corrente N . 1000030576334 con i seguenti dati identificativi:

- **Banca** CREDIT AGRICOLE
- **Agenzia / Filiale** FAGNANO OLONA
- **Codice IBAN:** IT17K0623050221000030576334
e dati di possibile riscontro: codici **ABI** 06230 **CAB** 50221 , **CIN** K
Intestatario del conto (MARCHINI PIANTE SRL corso Sempione 243; 21052 BUSTO ARSIZIO)

e che le persone autorizzate ad operare sui c/c bancari delle commesse pubbliche, nonché a riscuotere ricevere e quietanzare le somme corrisposte dall'Ente Appaltante sono:

- sig. MARCHINI GIORGIO nato a BUSTO ARSIZIO, residente a GALLARATE VIA C. BATTISTI 9, Cod. Fiscale. MRC GRG 69 B16 B 300 F, operante in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART 10 bis

Penali

- 1 La subappaltatrice è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni nonché il programma esecutivo da lui stesso predisposto;
- 2 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato come differenza tra la data effettiva di ultimazione dei lavori e quella prevista per l'ultimazione dei lavori;
- 3 La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

b) Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo;

5 L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione, in materia di risoluzione del contratto;

6 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 11

Verifica dei lavori e pagamento dei saldi

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, l'Impresa subappaltante effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti, dandone regolare preavviso all'Impresa subappaltatrice e subito dopo comunicherà alla stessa, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un termine prefissato.

La mancata comunicazioni scritta da parte dell'Impresa subappaltante, in ordine a vizi ovvero manchevolezze dell'opera, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Impresa subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto all'Impresa subappaltatrice di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica od accettazione dell'opera stessa.

ART. 12

Sospensione dei lavori

L'Impresa subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commesse, che gli venissero ordinate dall'Impresa subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del committente generale dell'opera, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza impresa o ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere. Resta impregiudicato il diritto dell'Impresa subappaltatrice ad un'eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, nonché al risarcimento degli eventuali danni conseguenti al prolungamento della sospensione.

ART. 13

Variazione dei lavori

L'Impresa subappaltatrice si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute di esecuzione dei lavori, salvo autorizzazione scritta dell'Impresa subappaltante.

Se delle modifiche al progetto si renderanno necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, le parti convengono, fin d'ora, di conguagliare proporzionalmente le variazioni e conseguenti modificazioni di prezzo.

ART. 14

Oneri a carico dell'Impresa subappaltatrice

Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione aziendale necessaria, per dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, con gestione a proprio rischi, l'Impresa subappaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e

spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla tempestiva e corretta esecuzione dei lavori.

L'Impresa subappaltatrice dovrà disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti; dovrà, inoltre, provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori.

Tutte le spese derivanti all'Impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, s'intendono comprese nei prezzi convenuti.

Sono infine a carico dell'impresa subappaltatrice tutte le eventuali spese contrattuali o di altro genere sostenute e/o anticipate dall'impresa subappaltante.

L'Impresa subappaltatrice assume, infine, espresso impegno:

- a) di rendere tempestivamente edotta l'Impresa subappaltante di ogni variazione intervenuta dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative o dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i. e dall'art. dell'art. 119 del D. Lgs N.36/2023 e s.m.i.;
- b) di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, ivi compreso quello nei riguardi degli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) di corrispondere, conseguentemente, ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai collettivi di categoria vigenti nella provincia dove devono essere eseguiti i lavori e dalle altre norme da essi richiamate, e comunque quello più favorevole tra quello in vigore nella provincia dove ha sede la ditta subappaltatrice e quello in vigore nella provincia dove verranno svolti i lavori;
- d) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore;
- e) l'Impresa subappaltatrice accetta le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza ed assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che, in dipendenza dei lavori, possa derivare alle cose e alle persone;
- f) di far pervenire all'Impresa subappaltante, in tempo utile per la trasmissione alla committente, la comunicazione antimafia rilasciata dalla competente prefettura ovvero il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente per territorio, riportante la dicitura di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. 03 giugno 1998, n. 252.
- g) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze assicurative R.C.O. e R.C.T.;
- h) di trasmettere all'Impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'Impresa subappaltatrice si obbliga, altresì, a trasmettere periodicamente all'Impresa subappaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- i) di consentire all'Impresa subappaltante o al committente, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nullaosta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli istituti previdenziali ed assicurativi, nonché agli organismi paritetici previsti

dalla contrattazione collettiva, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali. Si impegna, altresì, a presentare, in qualsiasi momento, copia di tutta o parte della suddetta documentazione, a richiesta dell'impresa subappaltante.

- l) di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti, solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge e di tesserino di riconoscimento, così come previsto dall'art. 36 bis, comma 3, della Legge 04 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche e/o integrazioni (D. Lgs n. 81/08 e Legge n. 136/10);
- m) di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all'Impresa subappaltante i certificati di adempimento. L'Impresa subappaltatrice si impegna, pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli enti preposti all'accertamento o/e all'Impresa subappaltante, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali. Tutte le spese derivanti all'Impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché degli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque possano far capo all'Impresa subappaltatrice per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici ed amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

ART. 15

Oneri a carico dell'Impresa subappaltante

L'Impresa subappaltante provvederà, inoltre, a comunicare 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto e, comunque, prima dell'inizio medesimo, ai dirigenti della R.S.U. di cui al vigente contratto collettivo nazionale – qualora la stessa sia costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate – la denominazione dell'Impresa subappaltatrice, l'indicazione delle opere subappaltate, la durata presumibile dei lavori e il numero dei lavoratori che verranno impiegati.

Qualora nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate non sia costituita la R.S.U. l'Impresa subappaltante entro i termini indicati al precedente comma, provvederà agli adempimenti medesimi nei confronti dei Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Associazione Costruttori di Milano. L'Impresa subappaltante provvede a trasmettere il piano di sicurezza, predisposto dal committente dell'opera, all'Impresa subappaltatrice al fine di rendere compatibile le modalità esecutive dei lavori con il piano suddetto. Fermi gli adempimenti di cui ai punti precedenti, l'Impresa subappaltante è responsabile in solido con l'Impresa subappaltatrice dell'osservanza da parte di questa delle norme sul trattamento economico e normativo nei riguardi dei dipendenti adibiti alle lavorazioni subappaltate.

L'Impresa subappaltante provvederà a comunicare agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, la denominazione dell'Impresa subappaltatrice. L'Impresa subappaltante – ai sensi dell'art. dell'art. 119 del D. Lgs N.36/2023 e s.m.i. – è tenuta ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere il nominativo dell'Impresa subappaltatrice. L'Impresa subappaltante deve trasmettere inoltre alla committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

ART. 16

Custodia del Cantiere

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, l'Impresa subappaltatrice è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e delle opera stessa. Ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

L'inosservanza di tale ultima previsione renderà nullo fin dall'origine il presente contratto, impregiudicato il diritto dell'Impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa derivanti dall'eventuale inadempimento dell'Impresa subappaltatrice.

ART. 17

Risoluzione del contratto

E' in facoltà dell'Impresa subappaltante di risolvere il contratto:

- a) quando l'Impresa subappaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza dell'Impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'Impresa subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori;
- d) quando l'Impresa subappaltatrice non adempie agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dell'Impresa subappaltante, non preveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità.

Nel caso di risoluzione spetterà all'Impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'Impresa subappaltatrice.

All'atto della risoluzione quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'Impresa subappaltante e a suo insindacabile giudizio, rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali, gli utensili ed i macchinari dell'Impresa subappaltatrice nonché le sue attrezzature di cantiere, corrispondono un compenso da determinare secondo il loro valore al momento dello scioglimento del contratto.

ART. 18

Risoluzione del contratto per volontà dell'Impresa subappaltante

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 17 del presente contratto, è in facoltà dell'Impresa subappaltante risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti sia, eventualmente, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre ad un decimo dell'importo delle opere non eseguite, in analogia e con i criteri di cui all'art. 345 della Legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e dell'art. 41 del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 16.07.1962, n. 1063) escluso ogni altro compenso.

ART. 19

Obbligo di rilascio del cantiere

Sia nei casi di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell'Impresa subappaltante, ai sensi degli artt. 17 e 18 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta od insorgenda controversia fra le parti, l'Impresa

subappaltatrice rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezione che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto.

ART. 20

Danni

L'Impresa subappaltatrice assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla consegna. Eventuali danni alle opere ultimate od in corso di esecuzione ricadono sulla stessa solo se dipendono da cause ad essa imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da eventi atmosferici anche a cantiere chiuso.

ART. 21

Divieto di subappalto dei lavori e di cessione del credito

L'Impresa subappaltatrice si impegna a non affidare in subappalto, neanche parziale, l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto, ai sensi dell'art. 118, comma 9, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà risolto fin dall'origine, impiegando il diritto dell'Impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'Impresa subappaltatrice per violazione delle vigenti norme di legge, ivi compreso l'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non preventivamente ed espressamente autorizzata dall'Impresa Subappaltante.

ART. 22

Foro Competente

Il Foro competente, per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto, è quello di Busto Arsizio.

ART. 23

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge. Le parti richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 24

Spese del contratto

Tutte le spese relative al presente contratto ed accessorie sono a carico dell'impresa subappaltatrice.

ART. 25

Tracciabilità flussi finanziari

L'Impresa Subappaltante e l'Impresa Subappaltatrice, ognuno per quanto di propria competenza e spettanza, con riferimento al presente contratto di subappalto, espressamente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10.

Si impegnano pertanto ad eseguire tutte le transazioni finanziarie attinenti il presente contratto nelle forme e mediante i conti correnti dedicati alla commessa medesima e convengono che il contratto medesimo si intenderà risolto ai sensi dell' art. 1456 cc. qualora l'Impresa Subappaltatrice violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/8/2010.

ART.26

Codice Etico

La Subappaltatrice dichiara di essere a conoscenza che Impresa Guerini & C srl ha adottato un Codice Etico di comportamento. La subappaltatrice si impegna, pertanto sin d'ora, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento e comunque a non esporre Impresa Guerini srl al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.

L'inosservanza di tale impegno da parte della Subappaltatrice costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà Impresa Guerini srl a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Legnano, 26/03/2024

L'IMPRESA SUBAPPALTANTE



L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa lettura di tutti gli articoli componenti la precedente scrittura, in particolare con riferimento a seguenti articoli:

Art. 6 – Rapporti esecutivi tra i contraenti; art. 7 – Sorveglianza dei lavori; art. 9 – Tempi di esecuzione; art. 10 – Pagamenti; art.10 bis – Penali; art. 12 – Sospensione dei lavori; art. 13 – Variazione dei lavori; art. 14 – Oneri a carico dell'Impresa subappaltatrice; art. 15 – Oneri a carico dell'Impresa subappaltante; art. 16 – Custodia del cantiere; art. 17 – Risoluzione del contratto; art. 19 - Obbligo di rilascio del cantiere; art. 20 – Danni; art. 21 – Divieto di subappalto dei lavori e di cessione del credito; art. 22 – Foro competente; art. 23 - Norma di rinvio; art. 24 – Spese del contratto.

dichiarano espressamente di approvarli

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Legnano, 26/03/2024

L'IMPRESA SUBAPPALTANTE



L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

